

AREA TECNICA

ORDINANZA N. 161 del 20/03/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 - ORDINANZA DI CHIUSURA ED INTERDIZIONE ALL'UTILIZZO DELLE PISTE CICLABILI DELLA PROVINCIA DI VARESE

IL DIRIGENTE

Considerato che l'organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto legge 02/03/2020 n. 9 avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza da COVID-19" ed in particolare l'art. 35 ove si prevede che: "a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e ove adottate sono inefficaci le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale» , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 , recante «Ulteriori misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale;

Rilevata la necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, con l'assunzione di ulteriori misure di contenimento dell'evolversi della situazione epidemiologica, individuando precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra, necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva da COVID-19 utilizzando quale misura specifica di prevenzione, al fine di evitare assembramenti di persone, la previsione di interdizione all'utilizzo e la chiusura delle piste ciclabili di competenza della Provincia di Varese con decorrenza dal 20 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020, salvo eventuali modifiche o proroghe dei citati decreti;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.,
- il vigente Statuto modificato da assemblea dei sindaci con delibera n. 6 del 31/7/2019;

Richiamata la deliberazione Presidenziale n. 203 del 23.12.2019 con cui è stato prorogato fino al 31/03/2020 il comando parziale del dirigente del Comune di Busto Arsizio arch. Monica Brambilla;

Richiamato il Decreto del Presidente n. 31 del 27/02/2020 di attribuzione all'arch. Monica Brambilla della Dirigenza dell'Area Tecnica;

ORDINA

- per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, l'interdizione all'utilizzo e la chiusura di tutte le piste ciclabili di competenza della Provincia di Varese, in seguito individuate, a decorrere

dal 20 marzo 2020 sino alla data del 3 aprile 2020, salvo eventuali modifiche o proroghe dei citati decreti:

Ciclabile del Lago di Varese, collegamento con Ciclabile del lago di Comabbio e Ciclabile del Lago di Comabbio insistenti nei Comuni di:

Varese, Gavirate, Bardello, Biandronno, Galliate Lombardo, Bodio Lomnago, Cazzago Brabbia, Azzate, Comabbio, Mercallo dei Sassi, Varano Borghi, Vergiate;

Ciclabile dell'Olona insistente nei Comuni di:

Olgiate Olona, Fagnano Olona, Cairate, Gorla Maggiore, Gorla Minore Gornate Olona, Castelseprio, Solbiate Olona, Castiglione Olona, Lonate Ceppino;

Ciclabili (Tratti) in fregio alle SSPP n. 52 e n. 49 insistenti nei Comuni di:

Lonate Pozzolo, Vizzola Ticino e Besnate.

- di trasmettere il seguente provvedimento a:

1. Prefettura di Varese;
2. Comando provinciale Polizia di Stato;
3. Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri;
4. Comando provinciale della Guardia di Finanza;
5. Comuni interessati ai percorsi come sopra individuati;

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Varese e dei Comuni interessati, nonché mediante comunicazione agli organi di stampa.

AVVERTE CHE

- è possibile il solo accesso da parte dei residenti per raggiungere la propria abitazione se l'ingresso è posto in fregio al percorso delle piste ciclabili;
- l'attività di controllo della presente ordinanza è demandata ai funzionari e gli agenti di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada (D.L.30.04.92 n°285);
- il mancato rispetto della presente ordinanza comporta violazione all'art. 650 del Codice Penale;
- contro la presente ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di piena conoscenza del presente provvedimento, che si intende realizzata con la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Varese.

IL DIRIGENTE
BRAMBILLA MONICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)